SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 131)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, SALERNO, BEVILACQUA e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

Trattamento di pensione per invalidi e mutilati civili

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione per una sollecita approvazione, scaturisce dalla esigenza indilazionabile di rendere giustizia a cittadini totalmente inabili i quali, a causa di una disposizione di legge ingiusta, discriminatoria ed incostituzionale, vengono defraudati del diritto di fruire dell'assistenza economica, attuata per la prima volta in Italia, con la legge n. 625 del 6 agosto 1966, mediante la concessione di un assegno mensile di lire 8.000 agli invalidi civili totalmente inabili, in stato di bisogno.

Con provvedimenti successivi: legge n. 743 del 13 ottobre 1969 e n. 118 del 30 marzo 1971; decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1972, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485; decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 16 aprile 1974; leggi n. 160 del 3 giugno 1975 e n. 29 del 21 febbraio 1977, si è provveduto ad elevare l'importo dell'assegno fino a raggiungere quello attuale di lire 62.000 mensili, lasciando però, assurdamente, pressochè inalterato il concetto delle così dette « condizioni economiche » per concretare il diritto all'assegno.

La legge n. 743, infatti, pur superando lo « stato di bisogno » riferito all'intero nucleo familiare dell'invalido, previsto dalla legge n. 625, precisa, all'articolo 1, che le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 riguardanti la concessione della pensione sociale agli ultrasessantacinquenni. Tali norme sono state mantenute in essere, con modificazioni, dal decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974, articolo 3, per cui ancora oggi, ai sensi di quanto disposto dal medesimo decreto-legge n. 30, articolo 8, primo comma, le condizioni economiche per aver diritto all'assegno sono, per gli invalidi civili, totalmente invalidi, le stesse di quelle previste per i pensionati sociali e cioè:

non avere redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare complessivo lordo non superiore a quello della pensione che, dal 1° gennaio 1978, è di lire 806.000 annue;

se coniugati, avere un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 1.320.000 elevato, dal 1° gennaio 1977, per effetto della legge n. 29 del 21 febbraio 1977, a lire 3.120.000.

Diverso trattamento è stato, invece, riservato ai minorati della vista ed ai sordomuti i quali, circa le condizioni economiche (articoli 6 e 10 del citato decreto-legge n. 30), hanno diritto a fruire dell'assistenza economica a carico dello Stato, sempre che non risultino in possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a lire 1.320.000 annue, elevato, dal 1º gennaio 1977, per effetto della legge n. 29 del 21 febbraio 1977, a lire 3.120.000.

L'ingiustizia della norma appare subito evidente ove si consideri che cittadini totalmente inabili (paralitici, distrofici, eccetera), abbisognevoli di ogni cura, di ogni aiuto, anche per poter esercitare i loro bisogni più umili, sono stati posti sullo stesso piano di altri cittadini, gli ultrasessantacinquenni, quasi sempre ancora in ottima salute e, comunque, sempre autosufficienti. In ordine alla discriminazione è sufficiente osservare che lo stesso tetto di reddito (lire 3.120.000) per i minorati della vista e per i sordomuti è riferito esclusivamente al soggetto avente diritto all'assegno mentre, quando trattasi dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili, è riferito al coniuge non invalido.

Accade così, in pratica, che un minorato della vista o un sordomuto che abbia un reddito proprio di oltre tre milioni annui è ammesso a fruire dell'assegno di assistenza, nè l'assegno gli viene rifiutato se ai suoi tre milioni può aggiungere i tre, cinque e magari dieci milioni del coniuge. L'invalido civile totalmente inabile, invece, viene escluso dal beneficio se ha un reddito proprio annuo pari all'importo della pensione e se, coniugato, il reddito del coniuge supera i tre milioni. Infatti, molti invalidi civili totalmente inabili, immobilizzati da sempre in un letto, o seduti sopra una carrozzella, sono privi dell'assistenza economica.

Se poi si considera la progressiva svalutazione della lira per cui, chiunque, purchè abbia un lavoro, anche il più modesto, raggiunge il tetto dei tre milioni annui, diventa facile, anche se con molta tristezza, poter desumere che, nel giro di uno o due anni al massimo, nessuno degli invalidi civili totalmente inabili potrà più beneficiare dell'assistenza economica. La dimostrazione ci viene già dalle statistiche dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica,
organi a cui compete la determinazione concessiva o di diniego, dalle quali risulta che
nei dieci mesi del 1978 le domande intese
ad ottenere l'assegno sono state respinte
nella misura del 40 per cento. Alle domande
respinte vanno poi aggiunte le concessioni
revocate, che sono dell'ordine del 25 per
cento.

Tali eventi, e cioè rigetti e revoche, hanno già causato nelle famiglie che hanno in casa un invalido totale, abbisognevole di aiuto continuo e spesso completo, un grave stato di disagio dovuto soprattutto alla reazione dell'invalido stesso, costretto a non poter più disporre di quella piccola somma sufficiente a fargli avvertire meno il suo stato di invalidità in seno alla famiglia e ad aiutarlo a sopportarla con più dignità. È noto, infatti, quale importanza abbia per un cittadino colpito dalla infermità totale poter disporre di un minimo di autonomia economica e quale stato di prostrazione può invece ingenerare l'esserne privo, prostrazione resa certamente più acuta dalla convinzione di essere stato trattato ingiustamente.

D'altra parte, tali concetti sembra siano stati giustamente considerati nel valutare la procedura della concessione dei benefici ai minorati della vista ed ai sordomuti.

Per porre fine ad una così grave ingiustizia, tanto più grave perchè a danno di cittadini totalmente inabili e, quindi, meritevoli di tutta la nostra approvazione e benevolenza, è indispensabile modificare immediatamente il criterio della valutazione del reddito.

Ciò è necessario ed indispensabile anche sotto il profilo costituzionale in quanto, allo stato attuale, vengono adottate procedure diverse sul piano della valutazione del bisogno nei confronti di cittadini invalidi civili totalmente inabili, da una parte minorati della vista e sordomuti dall'altra, destinatari di analogo intervento assistenziale dello Stato.

Chiediamo pertanto l'approvazione, con urgenza, del seguente disegno di legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« La pensione di invalidità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili, cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.320.000 annue, elevate, con decorrenza 1º gennaio 1977, ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 29, a lire 3.120.000 annue, aumentabili annualmente in relazione alla perequazione delle pensioni ».